



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale - 123, comma 2, del CGS – Avviso della conclusione delle indagini – assegnazione di un termine non superiore a 15 giorni – decorrenza – dalla messa a disposizione del plico

Descrizione

L'articolo 125, commi 1 e 2, del CGS stabilisce che: *'Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all'esercizio dell'azione disciplinare, formula l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (comma 1). L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. [...] (comma 2). Il termine di cui all'art. 123, comma 1, richiamato dalla disposizione de qua, concerne quello "non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria". Tale termine di 15 giorni entro cui esercitare le facoltà difensive decorre dal giorno di effettiva "messa a disposizione del plico", conformemente ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di perfezionamento della notificazione a mezzo posta, secondo i quali, in caso di assenza o rifiuto del destinatario o delle persone abilitate, la raccomandata si "presume pervenuta" alla data in cui l'ufficio postale rilascia il relativo avviso di giacenza (Cass., Sezione III, 10 dicembre 2013, n. 27526). Né del resto, alla decorrenza del termine per l'esercizio dell'azione disciplinare in questione, potrebbe essere applicata la giurisprudenza di legittimità secondo cui il computo del termine *de quo* decorrerebbe dalla "prima notificazione", poiché una siffatta interpretazione si porrebbe in aperto contrasto con l'art. 125, comma 2, il quale ha inteso operare un bilanciamento fra l'interesse alla speditezza e celerità del processo sportivo e quello, contrapposto, al necessario rispetto delle garanzie difensive del soggetto sottoposto ad indagini, assicurando in tal modo, in caso di pluralità di incolpati, l'interezza del termine a difesa previsto dall'art. 123, comma 1, per ciascuno di essi.*

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 58/CFA/2019-2020/B

Presidente

Torsello

Relatore

Coppari

Riferimenti normativi

123, comma 1 e 2, CGS; art. 125, comma 1 e 2, CGS;

Provvedimenti

SEZI - DECISIONE N. 058CFA del 4 marzo 2020 (A.S.D. TRIGORIA - SIG. STASI DOMENICO - SIG. DEVID DELLA POSTA - PROCURA FEDERALE)